

COMUNE DI ROTONDI

Provincia di Avellino

REGOLAMENTO
PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI STUDI –
RICERCA – CONSULENZA –
ART. 3, COMMA 56, LEGGE 24.12.2007, N. 244 -

Articolo 1

Finalità ed ambito applicativo

1. Il presente Regolamento definisce e disciplina, sulla base dei criteri generali formulati dal Consiglio Comunale, i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa sulla base di quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, e s.m.i., e dall'art. 110, comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000 (d'ora in avanti denominati "incarichi").
2. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 222 e seguenti e degli artt. 2230 e seguenti del Codice Civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorchè prolungata nel tempo, e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'Ente.
3. Gli incarichi di lavoro autonomo, siano essi occasionali che di collaborazione coordinata e continuativa, compresi nell'ambito di applicazione del regolamento sono i seguenti:
 1. incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse dell'ente, con le finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 2. incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'Ente;
 3. consulenze, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, acquisizione di pareri, valutazione, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'ente;
 4. altre collaborazioni esterne di natura occasionale e/o coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni straordinarie altrimenti non espletabili.

4. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'art. 409 del Codice di Procedura Civile.
5. Questi contratti sono espletati senza vincolo di subordinazione e sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente; non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente.

Articolo 2

Esclusioni, totali o parziali, dall'ambito applicativo del Regolamento

4. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, gli incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno, dei nuclei di valutazione ed ai componenti delle commissioni di concorso.
5. Sono altresì esclusi gli incarichi per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili (indicate al comma 6, dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 in quanto compatibili con lo stretto regime autorizzatorio per i dipendenti pubblici). Il conferimento di tali incarichi non comporta l'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore. In ogni caso devono essere pubblicizzati tutti gli incarichi che prevedono compenso.
6. Per il conferimento degli incarichi di progettazione in materia di lavori pubblici, di direzione lavori e collaudo, di cui all'art. 90 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché per il conferimento degli altri incarichi previsti da tale provvedimento, ivi compresi gli incarichi di assistenza e rappresentanza in giudizio, rimangono vigenti le previsioni normative, relative alle specifiche attività che determinano i requisiti dei

collaboratori o anche le procedure per l'affidamento dell'incarico, anche per quanto riguarda l'evidenza pubblica.

Articolo 3

Programma annuale per l'affidamento degli incarichi di collaborazione

1. Il Comune può stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite da una legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000.
2. Nei provvedimenti di conferimento di tali incarichi sarà espressamente citata la norma di legge o il programma approvato dal Consiglio.

Articolo 4

Determinazione della spesa annua massima

1. La spesa annua massima che può essere destinata al finanziamento degli incarichi di cui al presente regolamento è fissato nel bilancio di previsione e successive eventuali variazioni. Non rientrano in tale tetto di spesa gli incarichi conferiti per lo svolgimento di attività che sono finanziati da altre Pubbliche Amministrazioni.

Articolo 5

Ricorso ai collaboratori esterni

1. La competenza all'affidamento degli incarichi è dei Responsabili di Settore che intendono avvalersene (di seguito: Responsabili competenti).
2. Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque riducibili alle attività di tipo ordinario, oltre che rispettare i requisiti previsti dal presente Regolamento.
3. Gli incarichi possono essere conferiti solamente ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera

che debbano essere svolti da professionisti iscritti o dei mestieri artigianali, fermo restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Articolo 6

Modalità di affidamento

1. Gli incarichi di importo superiore a 206.000,00= euro, al netto dell'IVA, devono essere affidati previa gara di rilevanza comunitaria; quelli compresi tra 20.000,00= e 206.000,00= euro previo avviso pubblico; per gli incarichi inferiori a 20.000,00 euro, al netto di IVA, è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile competente previa acquisizione di preventivo e curriculum professionale.
2. L'affidamento diretto è possibile:
 - nel caso di comprovata urgenza;
 - nel caso di necessità di acquisizione di prestazioni professionali tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell'incarico, all'oggetto della prestazione ovvero delle abilità e qualificazioni dell'incaricato;
 - qualora l'incarico richieda uno specifico rapporto fiduciario, previa valutazione di più proposte;
 - qualora di tratti di completare e/o aggiornare i risultati di un precedente incarico.
3. In presenza dei presupposti per l'affidamento diretto dovrà comunque essere seguito un principio di rotazione.
4. Gli incarichi vengono conferiti dal Responsabile competente, previa attestazione da parte del medesimo di carenza della necessaria professionalità nell'ambito del servizio o dell'impossibilità del servizio di utilizzare le risorse umane disponibili dall'ordinamento, ad obiettivi e progetti specifici e determinati, alla coerenza con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione conferente.
5. Nel caso in cui si debba procedere con comparazione, l'Ufficio competente predispone un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
 - definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, con riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'Ente;
 - gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;

- durata dell'incarico;
- luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
- compenso per la prestazione, adeguatamente proporzionato alla prestazione e motivato, e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
- indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
- Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione del curriculum e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
- In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
 - essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - godere dei diritti civili e politici;
 - non aver riportato condanne penali e non avere carichi penali pendenti;
 - essere in possesso di requisiti, a seconda del caso specifico, della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta, oppure dell'iscrizione in ordini o albi professionali, oppure di congrua esperienza nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali debitamente documentata.

6. Tra il Comune e il soggetto individuato deve stipularsi un disciplinare nel quale vengono definiti:
- a) obiettivi da conseguirsi;
 - b) durata dell'incarico;
 - c) corrispettivo;
 - d) modalità di espletamento dell'incarico;
 - e) possibilità di utilizzo, da parte dell'incarico, di risorse strumentali del Comune.
7. Gli incarichi che vengono conferiti devono essere pubblicati all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune, con indicazione del soggetto incaricato, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso. L'omessa pubblicazione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del Responsabile preposto.

8. Gli atti di impegno e di spesa per gli incarichi conferiti di importo superiore ai 5.000,00= euro al netto di IVA devono essere trasmessi alla Sezione regionale della Corte dei Conti, secondo la modalità fissata dalla sezione medesima.
9. Il Responsabile competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
10. Gli atti di spesa per gli incarichi di cui al presente Regolamento sono comunicati
11. all'organi di revisione dell'Ente.

Articolo 7

Disposizioni finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari concernenti la disciplina, i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente Regolamento sarà trasmesso, a cura del Segretario Comunale, alla Sezione Regionale della Corte dei Conti entro 30 giorni dalla relativa adozione.